



COMUNE DI MONTECATINI TERME

“SETTORE MANUTENZIONI”

DETERMINAZIONE

N. 486

DEL 29/06/2022

**OGGETTO: FORNITURA DI DUE NUOVI CONDIZIONATORI E
RIPARAZIONE DI ALTRO. DETERMINA A CONTRATTARE,
AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA**

IL RESPONSABILE

PREMESSO che a seguito di segnalazioni e durante il servizio di igienizzazione dei condizionatori presenti nei vari edifici comunali, risulta necessario sostituirne uno con urgenza (come segnalato dal responsabile del settore informatica) la sala dell'ufficio C.E.D. dove è presente il server al fine di evitare il surriscaldamento dei componenti elettronici, si rende altresì necessario effettuare un intervento di manutenzione a condizionatore presente al Comando Polizia Municipale, (malfunzionamenti verificati in sede degli interventi di igienizzazione) ed infine sostituirne un altro presso un ufficio di Villa Crema,

RICHIAMATA la normativa vigente in materia di contratti pubblici ed in particolare:

- l'art. 36 c. 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "contratti sotto soglia" che prevede quanto segue: "l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 comma 1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni dell'art. 50",
- l'art. art. 36 c. 2 lett. a) "Contratti sotto soglia", che consente per servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 Euro l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'art. 37 c. 1 "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze", che consente alle stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, di procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;
- il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», nelle parti non abrogate dal D.Lgs. 50/16;
- la L. 488/1999, così come modificata dal D.L. 168/2004, convertito dalla L. 191/2004 art. 26 c. 3 "acquisto di beni e servizi", che prevede che "le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse (...)" e che "la stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa";

ACCERTATO che attualmente NON sono attive convenzioni CONSIP per la fornitura del servizio in oggetto e che pertanto si procederà in modo autonomo all'acquisizione del contratto in oggetto;

RICHIAMATO il comma 450 della la legge 296 del 27 dicembre 2006 come recentemente modificato dalla dal comma 130 dell'art. 1 della legge 145/2018 che recita: "Le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.”

CONSIDERATO che il valore stimato del contratto è inferiore alla soglia di 40.000,00 Euro nonché alla soglia di € 5.000,00 e che tali circostanze consentono di realizzare l'affidamento del servizio tramite le procedure semplificate di cui sopra, autonomamente e senza la necessità di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare:

- l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- l’art. 151 comma “Principi in materia di contabilità”;
- l’art. 192 “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, che al comma 1 prevede: “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che il contratto intende perseguire;
 - b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, ad oggetto: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 e s.m.i., par. 4.1.2 e 4.1.3 nonché l’art. 32 c. 2 del citato D. Lgs. 50/2016 in base ai quali nelle procedure di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b) le stazioni appaltanti possono procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

DATO ATTO:

che il fine che si intende perseguire con la stipulazione del contratto è l’affidamento di incarico per la sostituzione di 1 condizionatore e riparazione di un altro,

che il contratto avrà per oggetto gli interventi come in precedenza descritti e conterrà le clausole ritenute essenziali ai sensi della normativa applicabile;

che il contratto verrà stipulato per mezzo di corrispondenza secondo gli usi del commercio anche in forma digitale ai sensi dell’art. 32 comma 14 D.Lgs.50/2016;

che la scelta del contraente avviene ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

che il corrispettivo per il servizio in oggetto è economicamente in linea rispetto ai prezzi normalmente praticati sul mercato;

che le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito della presente procedura sono stati eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, ai sensi dell’art. 40 comma 2 del D.Lgs.50/2016;

che la liquidazione della somma in parola sarà effettuata tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato di cui all’art. 3, comma 1, L. 136/2010 ed avverrà a seguito di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità dell’esecuzione del servizio prestato;

CONSIDERATO:

che il Settore Manutenzioni ha richiesto preventivo per la sostituzione di condizionatore al CED e riparazione di quello alla Polizia Municipale a ditta già presente in loco per l'igienizzazione e cioè la ditta "LA IDROTERMICA SRL";

preso atto dei preventivi pervenuti in data 17.06.2022 prot. 30457 per la sostituzione sala ced, in data 27.06.2022 prot 31863 (per la riparazione) e in data 27.06.2022 per la sostituzione ufficio di Villa Crema,

che l'offerta risulta congrua, secondo quanto verificato dal Settore Manutenzioni, tenuto conto della comparazione dei listini di mercato e delle offerte ricevute in passato per precedenti commesse analoghe;

RITENUTO il prezzo offerto congruo per la prestazione in parola e quindi di poter procedere, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, all'affidamento del servizio in oggetto a favore dell'impresa "LA IDROTERMICA SRL via Leonardo Da Vinci, 6 - 51016 MONTECATINI TERME (PT) - C.F. e P.I. 01530210473 ", per acquisto di un nuovo condizionatore 12000 BTU, di uno 9000 BTU e riparazione di altro , per un totale di € 3540,00 oltre IVA per l'ammontare complessivo di **€ 4318,80** IVA 22% compresa;

DATO ATTO CHE:

- l'affidatario ha presentato la dichiarazione sostitutiva relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 – Prot. 17610 del 06/04/2022;
- si è provveduto ad acquisire d'ufficio la regolarità contributiva Prot. INAIL_33561753, la Visura Camerale e la Certificazione del Casellario Informatico;

VISTO l'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

DATO ATTO CHE:

- il fine che si intende perseguire con la stipulazione del contratto è l'affidamento del servizio relativo agli interventi per l'igienizzazione annuale dei condizionatori tipo split installati presso vari edifici comunali;
- l'oggetto del contratto è l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti al raggiungimento del fine di cui sopra ex art. 192, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 267/2000;
- la scelta del contraente ex art. 192, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 267/2000 è avvenuta mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, preceduta da indagine di mercato;
- la forma del contratto si sostanzia nello scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, anche tramite posta elettronica, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs.50/2016;
- il contratto sarà perfezionato con l'esecuzione del servizio e si concluderà entro e non oltre il 31/12/2022;

DATO ATTO che, ai sensi della L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara attribuito alla presente procedura è Z0936F5F08;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che

deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

CONSIDERATO che trattasi di servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini giorno e pertanto non si applica l'obbligo di cui all'art. 26 del D.lgs 9 Aprile 2008 n. 81;

VISTA l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/190, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

VISTO il Regolamento di Contabilità di questo Comune;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 06/05/22, esecutiva a termini di legge, con la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-24 con i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 06/05/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – parte contabile 2022-24 e i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 140 del 31/5/2022 con la quale è stato approvato il “PEG 2022 PARTE DESCRITTIVA – APPROVAZIONE OBIETTIVI STRATEGICO/OPERATIVI E ATTIVITA' ORDINARIA PER CENTRI DI COSTO E PIANO DELLA PERFORMANCE”;

ACCERTATO ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), numero 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n.102, e del comma 8 dell'art. 183 del TUEL, che l'impegno di spesa del presente provvedimento, è compatibile con le regole di finanza pubblica;

ATTESO che il capitolo di spesa interessato al bisogno è stato affidato alla diretta gestione del sottoscritto;

APPURATO che il presente provvedimento rientra nella casistica di “Determina” così come disciplinato dall'art. 25 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, rientrando a tal proposito nella sfera di competenza del Responsabile “P.O. Manutenzioni” Arch. Marco Maglio nominato con decreto Sindacale n. 11 del 01/07/2021 con il quale è stato affidato l'incarico di posizione organizzativa, articolato secondo le previsioni degli allegati alla delibera GM 94/2020;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D. Lgs. n.165/01;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267;

D E T E R M I N A

Stante le motivazioni in premessa indicate che si intendono qui richiamate;

1) DI AFFIDARE, le prestazioni in parola, alla ditta LA IDROTERMICA SRL via Leonardo Da Vinci, 6 - 51016 MONTECATINI TERME (PT) - C.F. e P.I. 01530210473 “,per un totale di € 3540,00 oltre IVA per l’ammontare complessivo di **€ 4318,80** IVA 22% compresa;

2) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs n.267/2000 e dell’art.32 del D.Lgs.50/2016:

che il fine che si intende perseguire con la stipulazione del contratto è l’affidamento di interventi la sostituzione di 1 condizionatore e riparazione di un altro;

che il contratto avrà per oggetto gli interventi come in precedenza descritti e conterrà le clausole ritenute essenziali ai sensi della normativa applicabile;

che il contratto verrà stipulato per mezzo di corrispondenza secondo gli usi del commercio anche in forma digitale ai sensi dell’art. 32 comma 14 D.Lgs.50/2016;

che la scelta del contraente avviene ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

che il corrispettivo per il servizio in oggetto è economicamente in linea rispetto ai prezzi normalmente praticati sul mercato;

che le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito della presente procedura sono stati eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, ai sensi dell’art. 40 comma 2 del D.Lgs.50/2016;

che la liquidazione della somma in parola sarà effettuata tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato di cui all’art. 3, comma 1, L. 136/2010 ed avverrà a seguito di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità dell’esecuzione del servizio prestato;

3) DI IMPEGNARE pertanto l’importo complessivo per un totale di € 3540,00 oltre IVA per l’ammontare complessivo di **€ 4318,80** IVA 22% compresa; per il servizio in oggetto imputando la spesa al capitolo al Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024, anno 2022, come di seguito imputato:

€ 4.318,80 al capitolo 01051.03.03690 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI E ALTRI BENI DI CONSUMO – PATRIMONIO;

BENEFICIARIO: LA IDROTERMICA SRL via Leonardo Da Vinci, 6 - 51016 MONTECATINI TERME (PT) - C.F. e P.I. 01530210473;

4) DI ATTESTARE CHE ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. a) numero 2 del D.L. 1/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3/08/2009 n. 102 e ai sensi dell’art. 183 comma 8 del T.U.E.L., che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

5) DI DARE ATTO:

che ai fini della L.136/2010, come modificata e integrata dal D.L. 12/11/2010 n.187, il CIG attribuito dall’ANAC, è il n. Z0936F5F08

che nel caso in specie il corrispettivo da erogarsi all’Impresa affidataria appare pienamente congruo, concorrenziale e di mercato, di talchè può darsi piena ragione del rispetto del disposto recato dall’art. 6 della legge 24 dicembre 1993 n° 537, nel testo riformulato dall’art. 44 della legge 23 dicembre 1994 n° 724;

che ai sensi dell’art. 31, *Dlgs. 18 Aprile 2016, n. 50*, il Responsabile Unico del Procedimento è il F.T. Arch. Marco Maglio del “Settore Manutenzioni”;

che alla liquidazione si provvederà con successivo provvedimento nel rispetto della Legge 13 Agosto 2010 n.136 ;

che l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on line per 15 giorni a meri scopi notiziali.

che contro il presente provvedimento l'interessato può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Toscana entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell'atto.

* * *

Il presente provvedimento, pur essendo atto monocratico, diverrà efficace ed esecutivo una volta rilasciato il VISTO CONTABILE ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

* * *

**Il Responsabile
Marco Maglio / ArubaPEC S.p.A.**